Con la legge n. 102/2006, le lesioni gravissime punite esclusivamente con la detenzione

Infortuni sul lavoro: dal 1° aprile 2006 inasprite le pene per omicidio colposo

di **Novelio Furin** ed **Enrico De Negri**, *studio legale Furin in Vicenza*

Sulla Gazzetta Ufficiale *del 17 marzo 2006, n. 64, è stata pubblicata la legge 21 febbraio 2006, n. 102, entrata in vigore il 1° aprile 2006. Sebbene sia rubricata con riferimento alla materia degli incidenti stradali, la legge n. 102/2006 contiene importanti novità anche in tema di sicurezza sul lavoro. In effetti, il legislatore ha previsto sia l'inasprimento delle pene (detentive e pecuniarie) per i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime derivanti dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, sia la modifica dei termini processuali relativi a questi reati, ora resi più restrittivi, anche se non corredati da una specifica norma sanzionatoria nel caso di violazione degli stessi. Infine, per effetto della legge n. 251/2005 (cosiddetta ex Cirielli), sono stati modificati anche i termini di prescrizione per i delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche.*

Il testo integrale della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è disponibile nella sezione ***"Documentazione integrativa"*** all'indirizzo:

www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com

L'aumento delle pene

La legge n. 102/2006, recante «*Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali*», modifica, in primo luogo, l'art. 589, comma 2, c.p., aumentando la pena per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Prima della riforma, questo delitto era punito con la reclusione da 1 a 5 anni.

Il nuovo art. 589, comma 2, c.p., innalza il minimo edittale da 1 a 2 anni, quindi, per lo stesso reato si applica la reclusione da 2 a 5 anni.

In secondo luogo, la legge n. 102/2006 modifica le sanzioni per le lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, delitto previsto e punito dall'art. 590, comma 3, c.p.

In questo caso, l'inasprimento, in proporzione, è ancora più sensibile, in quanto vengono elevati sia i minimi sia i massimi di pena.

Per le lesioni gravi è ora prevista la reclusione da 3 mesi a un anno o la multa da € 500 a € 2.000.

Prima, invece, era stabilita la reclusione da 2 a 6 mesi o la multa da € 247 a € 619.

Per le lesioni gravissime, la pena detentiva della reclusione da 6 mesi a 2 anni viene aumentata alla reclusione da 1 anno a 3 anni (si veda la *tabella 1, punto 1*).

Per le lesioni gravissime, vi è un'ulteriore novità, viene abolita la sanzione penale pecuniaria alternativa della multa che, prima della riforma, andava da € 619 a € 1.239.

Dopo la nuova legge, quindi, non è più possibile il ricorso alla sanzione pecuniaria per le lesioni gravissime che vengono punite esclusivamente con la pena detentiva.

Il Legislatore, invece, non ha modificato l'aggravante del comma 4, art. 590 c.p.

Pertanto, resta inalterata la previsione secondo cui, in ipotesi di lesioni (gravi o gravissime) di più persone a causa e in dipendenza di un infortunio sul lavoro verificatosi per violazione delle norme di prevenzione, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare i cinque anni.

Nessuna modifica, inoltre, è stata apportata in ordine alla procedibilità d'ufficio sia delle lesioni sia dell'omicidio colposi.

Si osservi che l'aumento delle pene introdotto dalla legge n. 102/2006 incide sulla possibilità di ottenere la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

L'art. 53, legge n. 689/1981, come attualmente formulato, stabilisce che il Giudice, quando debba pronunciare una sentenza di condanna entro il

limite di sei mesi, possa sostituire la pena detentiva con la corrispondente pena pecuniaria.

L'innalzamento del minimo edittale da 1 a 2 anni per l'omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche, rende impossibile la conversione della pena detentiva nella pena pecuniaria.

Infatti, il limite di 6 mesi per la conversione viene superato anche nell'ipotesi di condanna dell'imputato alla pena base di anni 2 e pur applicando a questa pena i benefici previsti per le attenuanti e quelli per il ricorso a riti alternativi, come il patteggiamento.

Dal punto di vista temporale, infine, gli aggravamenti di pena previsti dalla legge n. 102/2006 riguardano solo le lesioni e gli omicidi colposi verificatisi dopo il 1° aprile 2006.

Per tutti i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 102/2006, continuerà ad applicarsi la disciplina degli artt. 589, comma 2, e 590, comma 3, c.p., antecedenti alla modifica; il trattamento più favorevole dell'imputato è imposto dall'art. 2, comma 3, c.p., ai sensi del quale «*se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile*».

Il profilo processuale

Oltre a intervenire sul piano sostanziale, la legge n. 102/2006 prevede modifiche anche alla procedura penale.

La riduzione dei tempi per le indagini preliminari

In primo luogo, l'art. 4 del nuovo provvedimento introduce il comma 2-*ter* all'art. 406, c.p.p., che abbrevia i termini per le indagini preliminari per i procedimenti relativi ai delitti di omicidio colposo e di lesioni personali conseguenti alla violazione di norme antinfortunistiche.

La nuova disposizione, infatti, stabilisce che la proroga del termine per le indagini preliminari aventi a oggetto sia l'omicidio colposo, sia le lesioni personali, non possa essere concessa più di una volta.

Pertanto, la durata massima delle indagini preliminari per questo tipo di reati è di 6 mesi più altri 6 di proroga, per un totale di 12 mesi.

Prima della riforma, invece, era possibile una terza proroga, cosicché le indagini per questo tipo di reati potevano prolungarsi fino a 18 mesi (si veda la *tabella 1, punto 2*).

La riduzione dei termini per l'esercizio dell'azione penale

La seconda novità riguarda l'introduzione di due nuovi commi, uno all'art. 416 e uno all'art. 552, c.p.p., con i quali vengono introdotti nuovi termini, con l'effetto di abbreviare i tempi del processo rispettivamente per la richiesta di rinvio a giudizio (omicidio colposo) o per il decreto di citazione a giudizio (lesioni colpose).

Il nuovo comma 2-*bis*, art. 416, c.p.p., prevede che, qualora si proceda per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione di norme antinfortunistiche, il PM debba depositare la richiesta di rinvio a giudizio al Giudice per l'udienza preliminare entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari (si veda la *tabella 1, punto 3*).

Analogamente, per il delitto di lesioni personali colpose gravi o gravissime commesso con violazione di norme antinfortunistiche, il nuovo comma 1-*bis*, art. 552, c.p.p., stabilisce che il decreto di citazione a giudizio del PM debba essere emesso entro 30 giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.

La modifica dei termini per la comparizione

L'ultima novità riguarda la previsione di termini massimi per la data di comparizione in giudizio, termini che, prima della riforma, erano assenti.

Infatti, fino a oggi, il Codice di rito prevedeva solo termini minimi, ai quali la legge n. 102/2006 aggiunge, per i reati in esame, anche dei termini massimi.

Per quanto riguarda l'omicidio colposo, al termine minimo già prefissato di 20 giorni, il nuovo comma 3-*bis*, art. 429, c.p.p., aggiunge che tra la data del decreto che dispone il giudizio e la data fissata per lo stesso debba intercorrere un termine non superiore a sessanta giorni.

Per le lesioni, invece, il termine minimo attuale per la comparizione in giudizio è di 30 giorni se il decreto di citazione a giudizio viene emanato a seguito di opposizione del decreto penale di condanna; il termine minimo è, invece, di 60 giorni nel caso in cui la citazione diretta a giudizio non venga preceduta dall'emanazione del decreto penale[1].

A questi termini minimi, il nuovo comma 1-*ter*, art. 552, c.p., aggiunge l'obbligo per il PM di fissare la data di comparizione non oltre i novanta giorni dall'emissione del decreto (si veda la *tabella 1, punto 4*).

La prescrizione dei delitti colposi

L'inasprimento delle pene per le lesioni e l'omicidio colposi commessi con violazione delle norme antinfortunistiche va letta anche alla luce della legge 5 dicembre 2005, n. 251, cosiddetta *ex* Cirielli, che ha modificato i tempi della prescrizione.

Per l'omicidio colposo il termine

[1] *Si evidenzia che il nostro sistema processuale consente la notifica del decreto penale di condanna senza che il destinatario dello stesso abbia mai avuto conoscenza di essere sottoposto a un procedimento penale. Inoltre, il datore di lavoro non è posto in grado di comprendere appieno il significato sostanziale e processuale di questo provvedimento, credendo, talvolta, di pagare solo una multa e non di subire una condanna penale a tutti gli effetti. Ci pare che le norme che prevedono l'emissione del decreto penale, senza alcuna preventiva informazione all'interessato, violino il diritto di difesa, anche se la Corte Costituzionale ha ritenuto, in più occasioni, questo procedimento del tutto legittimo.*

per la prescrizione è aumentato fino a 12 anni.

Infatti, la nuova formulazione dell'art. 157 c.p. stabilisce che «*la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a 6 anni se si tratta di delitto. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, comma 2* e *3*».

Le lesioni colpose, a seguito dell'innalzamento del termine minimo di prescrizione per i delitti da 5 a 6 anni, si prescrivono ora in 6 anni, mentre, prima, erano sufficienti 5 anni (si veda la *tabella 1, punto 5*).

Infine, il nuovo art. 161, comma 2, c.p., stabilisce che, nel caso si verifichi uno degli eventi interruttivi indicati dall'art. 160 c.p.[2], l'aumento della prescrizione non può superare un quarto del tempo necessario a prescrivere.

Questa disposizione si traduce in un aumento di altri tre anni per l'omicidio colposo e di un altro anno e mezzo per le lesioni che devono decorrere prima che questi reati si estinguano per prescrizione (si veda la *tabella 1, punto 6*).

Alcune brevi considerazioni

La nuova disciplina impone alcune considerazioni, in particolare con riferimento al suo innesto nella disciplina del Codice che segna il passaggio dalla conclusione delle indagini al rinvio a giudizio, al carattere ordinatorio dei nuovi termini processuali e al significato che essa può avere sul principio fondamentale che regge l'azione penale, ovvero la sua obbligatorietà.

Il mancato coordinamento della nuova disciplina

L'applicazione delle nuove previsioni processuali potrà trovare in concreto i seguenti ostacoli:

- la possibilità per l'indagato, entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa a investigazioni del difensore, chiedere al Pubblico Ministro il compimento di atti di indagine, nonché presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto a interrogatorio. Pertanto, per l'ipotesi in cui il PM ritenga di accogliere le richieste dell'indagato, è evidente che il momento di emissione del decreto di citazione a giudizio avverrà ben oltre il termine di trenta giorni dal deposito in segreteria dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, previsto dalla nuova legge;
- il Pubblico Ministero potrà emettere il decreto di citazione a giudizio solo dopo aver ottenuto la fissazione della data d'udienza dal Presidente del Tribunale, *ex* artt. 132 e 160 disp. att. c.p.p., in mancanza della quale il PM, anche ipotizzando che la notificazione dell'avviso sia avvenuta il giorno stesso del deposito e l'indagato non abbia avanzato istanze, non potrà comunque rispettare il termine citato di trenta giorni.

Il carattere ordinatorio dei nuovi termini processuali

I termini processuali introdotti dalla legge hanno carattere ordinatorio, non essendo prevista alcuna sanzione esplicita, nel caso di loro mancata osservanza.

L'assenza di una sanzione espressa dimostra che il Legislatore è ben consapevole della difficoltà di tradurre in realtà il suo intento di rendere più pronta (e, quindi, per certi versi, anche effettiva) la punizione di questi delitti.

Una prima lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale

La nuova disciplina stabilisce, almeno sulla carta, una corsia preferenziale per alcuni delitti.

In altre parole, il Legislatore ha ritenuto che i delitti in esame debbano essere perseguiti e sanzionati prima di altri.

Questo è un piccolo passo che va nel segno di un'erosione, anche se modesta, del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, in base alla quale tutti i reati sono parimenti perseguibili. ●

TABELLA 1

Vecchia e nuova legislazione a confronto

1. Le nuove pene per le lesioni e l'omicidio colposi commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Prima della legge n. 102/2006	*Dopo la legge n. 102/2006*
Omicidio colposo → reclusione da 1 a 5 anni.	Omicidio colposo → reclusione da 2 a 5 anni.
Lesioni colpose gravi → reclusione da 2 a 6 mesi o multa da euro 247 a euro 619.	Lesioni colpose gravi → reclusione da 3 mesi ad 1 anno o multa da euro 500 a euro 2.000.
Lesioni colpose gravissime → reclusione da 6 mesi a 2 anni o multa da 619 euro a 1.239 euro.	Lesioni colpose gravissime → reclusione da 1 a tre anni.

[2] *Gli eventi interruttivi della prescrizione sono diversi, si citano, per esempio, la sentenza o il decreto di condanna, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, il decreto di citazione a giudizio.*

2. I nuovi termini per le indagini preliminari per i delitti di omicidio e lesioni colposi commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Prima della legge n. 102/2006	*Dopo la legge n. 102/2006*
Termine ordinario di 6 mesi, prorogabile due volte, ciascuna per un tempo non superiore ai 6 mesi. Il termine massimo complessivo è, quindi, di 18 mesi.	Termine ordinario di 6 mesi, prorogabile una sola volta, per un tempo non superiore ai 6 mesi. Il termine massimo complessivo è, quindi, di 12 mesi.

3. I nuovi termini per l'esercizio dell'azione penale e per la comparizione per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Prima della legge n. 102/2006	*Dopo la legge n. 102/2006*
Nessun obbligo per il P.M. di depositare la richiesta di rinvio a giudizio entro un determinato termine dalla chiusura delle indagini preliminari.	Obbligo del P.M. di depositare la richiesta di rinvio a giudizio entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.
Tra la data del decreto che dispone il giudizio e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.	Tra la data del decreto che dispone il giudizio e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta giorni.

4. I nuovi termini per l'esercizio dell'azione penale e per la comparizione per le lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Prima della legge n. 102/2006	*Dopo la legge n. 102/2006*
Nessun obbligo per il P.M. di emettere il decreto di citazione a giudizio entro un determinato termine.	Obbligo del P.M. di emettere il decreto di citazione a giudizio entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari.
Il decreto di citazione a giudizio deve essere notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. Non è previsto alcun termine massimo per fissare l'udienza di comparizione.	Il decreto di citazione a giudizio deve essere notificato all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione. La data di comparizione è fissata non oltre novanta giorni dall'emissione del decreto.

5. I nuovi termini di prescrizione per i delitti di lesioni ed omicidio colposi commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (per gli incensurati)

Prima della legge n. 102/2006	*Dopo la legge n. 102/2006*
Omicidio colposo → 10 anni.	Omicidio colposo → 12 anni.
Lesioni gravi → 5 anni.	Lesioni gravi → 6 anni.
Lesioni gravissime → 5 anni.	Lesioni gravissime → 6 anni.

6. L'aumento dei termini di prescrizione in caso di eventi interruttivi per i delitti di lesioni ed omicidio colposi commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (per gli incensurati)

Prima della legge n. 102/2006	*Dopo la legge n. 102/2006*
In nessun caso i termini stabiliti per la prescrizione possono essere prolungati oltre la metà.	In nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere.
Omicidio colposo: 10 anni (prescrizione) + 5 anni (eventi interruttivi) → 15 anni.	Omicidio colposo: 12 anni (prescrizione) + 3 anni (eventi interruttivi) → 15 anni.
Lesioni gravi e gravissime: 5 anni (prescrizione) + 2,5 anni (eventi interruttivi) → 7,5 anni.	Lesioni gravi: 6 anni (prescrizione) + 1,5 anni (eventi interruttivi) → 7,5 anni.